

Sentenza n. **23/2010**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Francesco AMABILE	Presidente
dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
dott.ssa Grazia BACCHI	Consigliere - Relatore

pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 3582 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico dei signori Arturo Boninsegna, nato a Predazzo il 15.10.1944; Luciano Boninsegna, nato a Predazzo il 07.09.1956; Fulvio Ceol, nato a Predazzo il 06.05.1954; Claudio Croce, nato a Predazzo il 09.11.1941; Franco Dellagiacomina, nato a Pozza di Fassa il 25.10.1954; Rita Dezulian, nata a Predazzo il 24.03.1963; Costantino Di Cocco, nato a Miglianico (CH) il 07.04.1951; Maria Emanuela Felicetti, nata a Cavalese il 14.07.1968; Andrea Giacomelli, nato a Cavalese il 24.12.1979; Silvano Longo, nato a Predazzo il 12.09.1956; Giovanni Maffei, nato a Freuenfeld (Svizzera) il 06.02.1957; Mauro Morandini, nato a Predazzo il 23.05.1969; Armando Rea, nato a Thiene (VI) il 01.03.1946; Nicolò Tonini, nato a Predazzo il 31.07.1949; Fabrizio Zuccato, nato a Predazzo il 19.12.1953, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpiero Luongo e Alessandro Urciuoli ed elettivamente domiciliati in Trento, via Serafini 9; Felice Pellegrini, nato a Albenga (SV) il 4.04.1972, elettivamente domiciliato in Pinzolo, viale Bolognini 80, presso lo studio legale dell'avv. Joseph Masè dal quale è rappresentato e difeso.

UDITI, nella pubblica udienza del 20 maggio 2010 - con l'assistenza del Segretario, signora Patrizia Dalsass - il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia Bacchi, il Pubblico Ministero - nella persona

del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Mancinelli - e gli avvocati Alessandro Urciuoli e Joseph Masè in difesa dei convenuti;

ESAMINATI tutti gli atti ed i documenti di causa;

PREMESSO IN FATTO

La Procura Regionale ha evocato in giudizio il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e i Consiglieri comunali di Predazzo, contestando loro di aver causato all'Amministrazione un danno derivante dall'adozione della deliberazione n. 17 in data 14 giugno 2005, in relazione a spese per alcuni beni e servizi disposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale senza il necessario impegno di spesa e la verifica della copertura finanziaria, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 19 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

La citata delibera n. 17/2005, con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio per il complessivo importo di € 127.004,02, è stata adottata con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa dello stesso Responsabile dell'UTC e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Ragioneria; in relazione a detta delibera il Revisore dei conti, pur esprimendosi favorevolmente per quanto di sua competenza ma rilevando il reiterarsi di analoghe fattispecie idonee ad alterare gli equilibri di bilancio, ha invece richiamato l'attenzione degli odierni convenuti sul maggiore rispetto delle regole che sottendono l'assunzione degli impegni di spesa, così evidenziando, ad avviso dell'attore, la prassi, instaurata nel Comune di Predazzo, di effettuare procedure di spesa illegittime, e conseguenti ad attività gestionale "irregolare".

La Procura ha focalizzato l'attenzione, in particolare, sulle fattispecie costituite da: "asfaltatura piazzola loc. Minigolf per euro 4.170,00; lavori d'asfaltature varie e rappezzi vie del paese per euro 73.250,15; realizzazione del presepio illuminato in località Gazo per euro 3.132,18", contestando al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di aver tenuto una condotta gravemente colposa per aver disposto la spesa in violazione delle norme contabili e delle disposizioni in materia di affidamenti pubblici, ed in difetto dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità; ha quindi riprovato la condotta

dei Consiglieri Comunali per avere colposamente approvato la predetta delibera con grave leggerezza, rendendosi così corresponsabili dell'irregolare impiego delle risorse finanziarie comunali e, conseguentemente, corresponsabili anche del danno erariale, operando la quarta variazione di bilancio e attingendo dall'avanzo di amministrazione per consentirne il pagamento. Essi infatti, rimanendo indifferenti ai richiami del Revisore dei conti, avrebbero legittimato spese disposte al di fuori delle norme vigenti, senza manifestare alcun critico giudizio valutativo ed abdicando al proprio compito istituzionale di responsabili degli equilibri di bilancio.

Il Pubblico Ministero ha quindi contestato l'inosservanza, nella fattispecie, delle regole stabilite dalla L.P. n. 26/93 e dal D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-14/Leg., ovvero la mancata redazione di una previa perizia descrittiva dei lavori e dell'eventuale "processo verbale" riportante cause ed effetti dell'evento di urgenza nell'ipotesi dell'intervento di somma urgenza, il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 33 della stessa L.p. 26/1993 per l'affidamento di appalto con procedura negoziata, e delle prescrizioni di cui all'art. 21 della L.P. 23/90 per la mancanza di confronto concorrenziale tra più soggetti idonei; ha dunque sostenuto la prevedibilità e la programmabilità dei lavori di rappezzi e asfaltature, che avrebbero consentito il rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento, ed altrettanto ha affermato in relazione alla spesa per la realizzazione di un motivo luminoso natalizio, per la quale oltretutto lo stesso Responsabile dell'Ufficio tecnico non avrebbe fornito alcuna motivazione a sostegno dell'agire, in totale inosservanza delle norme contabili.

Il Requirente ha poi disatteso le deduzioni dei convenuti, che hanno eccepito il difetto di colpa grave in quanto tutte le spese sarebbero state disposte nel rispetto delle norme, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi nella specie un artificioso tentativo di frazionare i lavori per singoli lotti, al fine di eludere i limiti normativi, in quanto le opere realizzate sarebbero diverse tra loro e funzionalmente indipendenti; che dette spese sarebbero comunque inferiori a quelle previste dal prezziario P.A.T., con il conseguente risparmio per l'Amministrazione; che l'utile di impresa, contestato come componente del danno erariale, costituirebbe invece arricchimento per l'ente, in quanto solo grazie ad esso le ditte prosperano, producono sviluppo e versano le imposte all'erario. Al proposito, l'attore

ha ricordato che l'ordinamento prevede il rimedio del riconoscimento del debito unicamente qualora esso presenti i requisiti prescritti della necessità e dell'urgenza, fatto non ravvisabile nella fattispecie; per quanto riguarda le considerazioni circa il mancato artificioso frazionamento delle opere, ha obiettato che la stessa relazione del responsabile dell'Ufficio tecnico, accomunando i lavori in un'unica fattispecie, lascerebbe desumere il fatto che l'esigenza delle distinte lavorazioni, peraltro programmabile, sia nata nello stesso momento, per le medesime necessità, in una visione complessiva della situazione, e farebbe quindi supporre che l'emissione di distinte fatture da parte dell'impresa, peraltro recanti numerazione consecutiva e identica data, sia stata richiesta dal Comune proprio per non superare i limiti che avrebbero imposto l'espletamento di una procedura concorsuale anche semplificata; che quest'ultima, oltre a non comportare eccessivi ritardi nella fornitura, avrebbe permesso all'amministrazione, attraverso un confronto concorrenziale, di conseguire le condizioni economiche più vantaggiose; che il danno non sarebbe escluso per il fatto di avere ottenuto uno sconto rispetto al prezzario P.A.T., in quanto quest'ultimo costituisce un parametro di raffronto che opera a favore della trasparenza ed a supporto dell'Amministrazione e che comporta l'obbligo di motivazione nel caso di scostamento in termini di aumento dei costi, ma che diversamente non esclude l'astratta possibilità di conseguire un vantaggio ancora maggiore per l'amministrazione derivante dal confronto concorrenziale.

Citando giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di arricchimento senza causa, il Pubblico Ministero ha quindi indicato la consistenza del danno subito dal Comune di Predazzo in misura di complessivi euro 15.851,25, e, ritenendo che ciò che costituisce arricchimento per l'impresa non possa mai corrispondere ad un beneficio per l'ente committente, vi ha ricompreso innanzitutto l'utile di impresa su tutti i lavori, individuato nella misura convenzionale del 10% e quindi pari ad euro 8.082,23; lo ha poi commisurato, per la sola parte relativa all'asfaltatura delle strade, al pregiudizio derivante dal mancato espletamento delle procedure concorsuali, stimato, in via equitativa, in un ulteriore 10% della relativa spesa, e quindi in euro 7.769,02. La somma di dette voci di danno, ad avviso dell'attore e salva diversa determinazione del Collegio, andrebbe addebitata per

il 50% al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e per il restante 50% ed in parti uguali ai Consiglieri comunali.

Questi ultimi si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Gianpiero Luongo e Alessandro Urciuoli, mentre l'ing. Pellegrini si è costituito con il patrocinio dell'avv. Joseph Masè; tutti i convenuti hanno proposto eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, assumendo che la enucleazione della notizia di danno dall'atto deliberativo del riconoscimento del debito fuori bilancio non avrebbe potuto consentire il valido inizio dell'attività istruttoria da parte della Procura.

Sostenendo che la legittimità, sotto il profilo dell'accertata utilità ed arricchimento per il Comune di Predazzo dalle opere in esame, non è in contestazione, come affermato dallo stesso Procuratore, i Consiglieri comunali hanno espresso avviso che non sarebbe ravvisabile alcuna notizia di danno dalla indicata delibera consiliare, ed infatti il danno non sarebbe stato provato dall'attore, ma solamente ipotizzato in via presuntiva ed indiziaria, e liquidato in via equitativa.

Desumendo dalla giurisprudenza di questa stessa Corte dei conti e dalla novella di cui al citato D.L. n. 78/08 la necessità che l'accertamento della responsabilità erariale presupponga, oltre ad una dimostrata presenza di colpa grave, anche un effettivo depauperamento finanziario e patrimoniale dell'Amministrazione, i convenuti hanno quindi sostenuto che l'attore non avrebbe assolto l'onere della prova a suo carico in tale senso; i consiglieri comunali hanno poi respinto le censure di colpa grave invocando comunque l'esimente politica della responsabilità amministrativo-contabile, rifiutando l'addebito di non aver programmato la spesa e ricordando al proposito di essersi insediati soltanto all'esito delle elezioni comunali tenutesi il 9 maggio 2004, iniziando ad operare concretamente soltanto nel mese di settembre 2004: la necessità di effettuare gli interventi si sarebbe posta nel corso dell'autunno dello stesso anno, in modo che la spesa non sarebbe stata da loro programmabile, ne' avrebbe consentito il ricorso a procedure ad evidenza pubblica in tempo utile prima dell'apertura della stagione invernale. Hanno quindi eccepito, distinguendo le spese effettuate per le singole opere, che i lavori realizzati da Misconel s.r.l. (asfaltatura e rappezzi strade),

benchè siano stati contabilizzati in fatture recanti numerazione progressiva ed identica data, sono differenti tra loro e funzionalmente indipendenti per tipologia, per tempi, per ubicazione e per modalità di esecuzione, e quindi consentivano, in ragione dei rispettivi importi, la deroga alla procedura concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 9, della L.P. n. 26/1993; non sarebbe quindi ipotizzabile, nella fattispecie, un artificioso tentativo di frazionare i lavori per singoli lotti. I singoli interventi sarebbero stati poi commissionati al momento dell'evidenziato bisogno, non sarebbero stati programmabili, e di fatto sarebbero stati affidati all'unica impresa specializzata nel settore degli asfalti presente in tutto il Comprensorio della Val di Fiemme e di Fassa, che avrebbe potuto garantire un efficace e rapido intervento ed un conveniente trattamento economico, come si evincerebbe anche dal sostanziale ribasso del costo delle opere rispetto alle tariffe ufficiali PAT vigenti nel 2004. Il lavoro eseguito da società Partelettrica s.n.c. (realizzazione del presepio illuminato), consistente nella raffigurazione della Sacra Famiglia in ferro ed in misura maggiore rispetto a quella della struttura lignea inizialmente preventivata ma soggetta a deterioramento, non avrebbe poi consentito l'indizione di una gara pubblica, perché quest'ultima non avrebbe garantito il posizionamento del presepe, in un paese a forte vocazione turistica, in tempo utile per le imminenti festività natalizie.

I convenuti hanno quindi negato la sussistenza, nella fattispecie, di un danno oggettivo a carico del Comune, per essere state tutte le opere realizzate a prezzi inferiori a quelli di cui al listino della PAT del 2004, motivo per cui la loro condotta risponderebbe ai criteri di gestione efficiente ed oculata della spesa pubblica, e, sostenendo che la dimostrazione del maggiore ribasso ottenibile in un confronto concorrenziale non sarebbe stata provata dall'attore, ma solo invocata sulla base di un criterio presuntivo ovvero equitativo, hanno indicato che questa stessa Sezione Giurisdizionale avrebbe nel passato emesso sentenze di condanna soltanto nei casi in cui si sia effettivamente evidenziata l'incongruità dei prezzi dei servizi e delle forniture eseguiti con maggiorazioni rispetto al listino PAT; inoltre, in relazione alla quantificazione del danno fondata sull'utile di impresa, contestando l'erroneità del conteggio effettuato dalla Procura perché non considera lo sconto

ottenuto dai fornitori, i convenuti hanno ricordato che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi nella materia degli appalti pubblici, ha affermato che la percentuale di utile non può essere forfetariamente stimata nella misura del 10% ma deve essere provata dalla parte interessata in maniera effettiva; inoltre, che detto utile rappresenta sempre e comunque un costo per la committenza anche in caso di affidamenti concorrenziali, e che non può che contribuire a determinare il valore del bene prodotto.

L'ing. Pellegrini ha sostanzialmente dedotto le medesime circostanze evidenziate dai Consiglieri comunali, sostenendo che il proprio comportamento non lascerebbe intravedere alcun profilo di negligenza, ovvero di macroscopica violazione di norme, e che non avrebbe determinato alcun depauperamento dell'Amministrazione; ha, quindi, rappresentato le necessità non preventivabili che hanno ispirato i lavori di asfaltatura delle strade prima dell'imminente stagione invernale, peraltro eseguiti da una delle migliori ditte del Trentino in materia di conglomerati bituminosi, con la conseguente convenienza e la qualità degli interventi; analogamente, urgente e comunque economicamente congruo sarebbe stato l'intervento realizzato da Partelettrica, motivo per cui, condividendo le contestazioni dei Consiglieri comunali relative alla individuazione e alla quantificazione del danno effettuata dall'attore, il convenuto ha respinto la censura di aver tenuto un comportamento negligente, sostenendo di avere operato nel pubblico interesse, anche sotto il profilo di una gestione efficiente ed oculata della spesa pubblica.

Per tali motivi, concludendo anche con la formulazione di istanze istruttorie (CTU e prova testimoniale) tutti i convenuti hanno chiesto: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione; nel merito, respingersi ogni domanda formulata da parte attrice; in via subordinata, ridurre in termine di giustizia e per quanto dedotto le richieste risarcitorie formulate; in via di ulteriore subordine, concedere ai convenuti la riduzione dell'addebito; il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite.

Alla odierna udienza l'avv. Urciuoli ha evidenziato la mancata contestazione da parte del Pubblico Ministero circa l'arricchimento conseguito dall'ente, ed ha indicato, quali parametri di

riferimento per la congruità della spesa, il listino PAT e le indicazioni di mercato; ha quindi sostenuto l'assenza di colpa grave nei propri assistiti, ricordando il loro recente insediamento e l'avallo dell'operazione sulla base di prezzi comunque congrui, nonché la mancanza di danno, e, ricordando che le opere sono funzionalmente distinte, ha concluso come da comparsa di costituzione, reiterando le istanze istruttorie e l'eccezione di nullità della citazione.

L'avv. Masè a propria volta ha sostenuto la mancanza dell'elemento soggettivo gravemente colposo in capo al proprio assistito, per la congruità della spesa, la riduzione dei prezzi rispetto al prezzario PAT e l'affidabilità della ditta, sostenendo che l'azione è fondata su presunzioni documentalmente smentite, e confermando le difese scritte.

Per quanto riguarda l'eccezione di nullità il Pubblico Ministero ha richiamato il disposto dell'art. 23 della legge n. 289/2002, che indicherebbe ogni disposizione di debito fuori bilancio quale fonte potenziale di danno erariale, legittimando la Procura ad eseguire l'istruttoria; nel merito, ha poi ricordato il sistema di cui agli artt. 19 e 21 del DPGR n. 4/L del 28 maggio 1999, precisando che nel caso in esame sono stati giustamente riconosciuti utilità e qualità delle prestazioni, ma il limite imposto nel caso del mancato rispetto della procedura di spesa è quello dell'arricchimento per l'impresa, indicato dalla giurisprudenza maggioritaria in misura del 10% delle somme corrisposte. Sottolineando la reiterazione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del Comune di Predazzo, l'attore ha sostenuto che nel caso in esame le spese erano in realtà programmabili, che per fronteggiarle è stata effettuata la quarta variazione di bilancio, e che lo stesso revisore dei conti aveva allertato i consiglieri comunali circa l'illegittimità di tale prassi. In particolare, le opere di asfaltatura, oltre che programmabili, avrebbero dovuto essere affidate tramite gara, mentre il sostanzioso sconto praticato sui prezzi da Misconel non escluderebbe la possibilità di offerte ancora migliori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) In via preliminare, occorre esaminare la eccezione sollevata con comparse di costituzione e risposta dai convenuti, i quali hanno chiesto dichiararsi la nullità degli atti istruttori compiuti e dell'atto

di citazione, in quanto quest'ultimo risulterebbe emesso in violazione delle recenti disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 78/2009, come convertito nella Legge n. 102/2009 e successive modifiche, che specifica che l'azione di responsabilità è esercitabile dal Pubblico Ministero contabile a fronte di una specifica e precisa notizia di danno; ciò, a loro avviso, non si sarebbe verificato nel caso in esame, nel quale la notizia di danno sarebbe stata enucleata dall'atto deliberativo di debito fuori bilancio n. 17 in data 14 giugno 2005, con il conseguente invalido inizio dell'attività istruttoria da parte della Procura. I convenuti hanno poi sostenuto che lo stesso Pubblico Ministero, avendo riconosciuto nelle opere eseguite i requisiti di utilità ed arricchimento per il Comune di Predazzo, avrebbe implicitamente ammesso la legittimità della delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio anche ai sensi dell'art 21 del DPGR 28.05.199 n. 4/L, limitandosi peraltro ad ipotizzare il danno semplicemente in via presuntiva ed indiziaria.

Si ricorda, quindi, che la disposizione in esame espressamente prevede la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in mancanza di notizia di danno specifica e concreta, facendo salve *“le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”*.

L'art. 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 29 gennaio 2005, ha dichiarato la conformità a Costituzione di detta norma, riconoscendo in essa le caratteristiche di *“principio fondamentale in materia, di competenza ripartita, di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno”*, ed individuando nei provvedimenti di riconoscimento di debito un *“indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione”*.

La obbligatoria trasmissione al P.M. contabile dei provvedimenti con i quali si dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, atti ritenuti sintomatici di comportamenti patologici, assume

significato solo se si intenda finalizzata a consentire la valutazione di eventuali profili di illiceità dei comportamenti e delle scelte amministrative eventualmente sottese alla fattispecie di debito riconosciuta, permettendo l'attivazione dell'istruttoria di competenza della Procura per la valutazione della sussistenza di responsabilità utilmente perseguibili. Diversamente, la disposizione di cui all'art. 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si svuoterebbe di significato: pertanto, l'ipotesi in esso contemplata deve intendersi compresa tra quelle "fatte salve" dall'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009 (in tal senso, v. Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, n. 1/2010; n. 24/2010; Campania, n. 12/2010, e conformi).

L'eccezione formulata dai convenuti è quindi da rigettare, a nulla oltretutto rilevando, ai fini che qui occupano, il fatto che la contestazione attorea non investa l'intero importo della spesa sostenuta dal Comune di Predazzo, bensì unicamente quella parte di essa che, ad avviso dell'attore, esorbita dai limiti della utilità e dell'arricchimento per l'ente, ovvero deriva dal mancato confronto concorrenziale.

2) Sempre in via preliminare, il Collegio precisa di ritenere superfluo, ai fini del decidere, l'esperimento degli adempimenti istruttori richiesti dai convenuti: in particolare, valuta la irrilevanza della CTU volta ad accertare l'entità delle opere eseguite ed il raffronto dei prezzi praticati dalle rispettive società con i prezziari PAT vigenti nell'anno 2004, in quanto la congruità dei prezzi praticati dalle imprese fornitrici non è oggetto di contestazione, e della richiesta prova testimoniale che verte su circostanze già documentalmente provate, e comunque ininfluenti sull'esito del giudizio.

3) Nel merito, si osserva che nell'ordinamento contabile dei Comuni del Trentino Alto Adige, a norma degli artt. 19 e 21 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, il cui impianto non è stato modificato dal più recente DPGR n. 4/L del 1° febbraio 2005, nel rispetto della prioritaria esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio le spese, ad esclusione di quelle economali, possono essere effettuate solo qualora sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi sia l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario; tale regola generale ammette deroga unicamente nel

caso in cui si verifichi un evento eccezionale o imprevedibile, ma la regolarizzazione dell'ordinazione fatta a terzi deve intervenire entro trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consistenti in obbligazioni maturate senza che siano stati adottati i dovuti adempimenti per la assunzione dell'impegno, è ammesso, in sanatoria della violazione di tali norme, esclusivamente nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, e purchè la spesa sia riferibile all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: oltre tali limiti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione, poiché la violazione degli equilibri di bilancio, non effettuata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e non circostanziata dai requisiti dell'accertata nonché dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, causa un danno che si consolida necessariamente a carico del soggetto agente.

Le disposizioni elencate riecheggiano quelle introdotte dall'art. 5 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (che ha sostituito la lett. e) del comma primo dell'art. 37 del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) - disposizione, poi, trasfusa nell'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui consentono il ricorso alla deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in eccezionale deroga alle ordinarie regole di corretta amministrazione, ovvero senza il previo impegno contabile e la attestazione di copertura finanziaria. Secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. II, n. 85 del 18 marzo 2002; Sez. III, n. 114 del 5 aprile 2002 e n. 127 del 15 aprile 2002, e conformi), l'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive di impegno contabile *“costituisce per un amministratore comunale una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità”*. Anche la Sezione del Controllo della Corte dei conti, con deliberazione 28 luglio 1995, n. 101, ha evidenziato l'assoluta eccezionalità del provvedimento con il quale l'amministrazione riconosce il proprio debito nei confronti di un privato a fronte di prestazioni ricevute al di fuori delle normali forme di contrattazione - il che presuppone

l'assoluta impossibilità di avvalersi delle regolari procedure - e l'illegittimità del ricorso a tale istituto per consentire il pagamento di obbligazioni assunte nella consapevolezza della mancanza di fondi sul bilancio dell'esercizio in corso.

Il particolare rigore normativo è, come questo Collegio ha avuto modo numerose altre volte di affermare in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame (v. Sez. Giur. TAA – Trento, n. 30/2009; n. 44/2008; n. 37/2008; 31/2008; 44/2007; 24/2006, e conformi), ispirato dalla prioritaria esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che postula l'adozione di minuziose cautele nel provvedimento di riconoscimento del debito.

4) Nel caso in esame, non possono ravvisarsi i requisiti della eccezionalità o imprevedibilità dell'evento che avrebbe legittimato l'ordinazione delle spese, consentendo di pretermettere l'ordinaria procedura disposta a salvaguardia degli equilibri di bilancio, a norma dell'art. 19, 2° comma DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, e le stesse non sono state regolarizzate nei termini previsti dallo stesso articolo, ovvero entro i trenta giorni dalla relativa ordinazione, oppure entro il 31 dicembre dell'anno in corso in caso di mancata scadenza di detto termine. Infatti, le spese in questione, tutte ordinate nel corso del 2004, sono state assunte al bilancio del Comune di Predazzo nell'anno 2005, e la loro natura non consente di individuare i caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità di cui al citato art. 19, peraltro neppure ipotizzati dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura e rappizzo delle strade eseguiti da Misconel, il deterioramento della rete viaria che ha determinato la necessità delle riparazioni costituisce evento assolutamente ordinario e prevedibile, anche perché il Comune di Predazzo è ubicato in montagna, con il suo conseguente assoggettamento alle ben pronosticabili intemperie stagionali, e quindi la relativa spesa avrebbe dovuto trovare naturale collocazione nelle previsioni di bilancio. A riprova di quanto sopra, non risulta documentato alcun evento eccezionale ed imprevedibile che avrebbe eventualmente giustificato la deroga alle ordinarie procedure di spesa, come è invece imposto dall'art. 53 della L.P. n. 26/93 (interventi di somma urgenza), che nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, contemperando la tutela degli interessi erariali con l'esigenza di celerità dovuta

alle contingenze di necessità ed urgenza, prescriveva che in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventasse pericoloso e fosse quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo dovesse compilare il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, fossero descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e fosse fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

La necessità ed urgenza dell'intervento avrebbe potuto, inoltre, essere astrattamente ipotizzabile esclusivamente per quanto riguarda i lavori di rifacimento delle strade, e non è certamente riferibile alla commissione di un presepio illuminato: l'opera infatti, consistente nella raffigurazione della Sacra Famiglia in ferro eseguita dalla società Partelettrica s.n.c., è stata evidentemente ideata e fatta realizzare solo nell'imminenza delle feste natalizie, senza alcuna programmazione e pur nella circostanza della incapienza di bilancio ai fini del relativo pagamento.

Il difetto, nella specie, dei presupposti della eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi che avrebbero consentito la disposizione di spese sprovviste di impegno e del visto di regolarità contabile, e comunque la loro mancata regolarizzazione entro i termini di legge, ha quindi determinato il ricorso alla procedura di cui all'art. 21 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L, che autorizza il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in sanatoria della violazione delle norme a presidio della tutela dei relativi equilibri, esclusivamente entro determinati limiti e condizioni.

5) Come dianzi precisato, a norma del citato art. 21 il debito contratto al di fuori delle ordinarie procedure contabili è riconoscibile esclusivamente purchè la spesa sia riferibile all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, e nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, secondo la regola generale disposta dall'art. 2041 cod. civ..

Premesso quindi che l'amministrazione, con l'atto ricognitivo del debito, ha accertato nell'ambito della discrezionalità demandata dall'ordinamento la sussistenza del requisito dell'utilità delle spese, e la loro riferibilità all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, si deve ancora sottolineare che la sussistenza di tali circostanze non è contrastata dalla Procura Regionale, che ha invece contestato innanzitutto la avocazione al bilancio comunale della quota

percentuale di spesa costituente l'utile di impresa per le ditte fornitrici.

Come indicato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 30 dell'8 maggio 2009, l'articolo 193 del d.lg. n. 267 del 2000 e l'art. 19 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L prevedono che il rapporto obbligatorio per prestazioni fuori bilancio intercorre direttamente tra terzo ed amministratore per la parte di prestazione "non riconoscibile", a prescindere dal fatto che essa sia stata o meno "riconosciuta" con la delibera ricognitiva del debito fuori bilancio: pertanto, in mancanza di tali presupposti, il pagamento di questa parte di prestazione effettuato dall'amministrazione costituisce danno ingiusto per mancanza di titolo giuridico vincolante per l'ente, a prescindere dalla delibera di ricognizione del debito e dalla sua validità ed efficacia. Esula, secondo i descritti criteri, dall'ambito di riconoscibilità del debito quella parte di spesa costituente l'utile di impresa, in quanto, a norma dell'art. 2041 cod. civ., l'indebito arricchimento va indennizzato nei limiti, da un lato, dell'effettivo arricchimento del beneficiario, dall'altro della diminuzione patrimoniale subita dal soggetto impoverito, e quindi non può comprendere il lucro cessante che sarebbe spettato a quest'ultimo se fosse stata contratta una valida obbligazione, ma solo la diminuzione patrimoniale da lui subita: ne consegue che la quota eccedente la prestazione riconoscibile, illegittimamente avocata al bilancio dell'ente, costituisce ingiusto danno erariale. Al proposito, la giurisprudenza amministrativa (Tar Sicilia, Sez. III, n. 1004 del 7 aprile 2010) ha indicato che *"dall'evoluzione normativa culminata negli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, d.lg. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali), si evince che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, ma può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente, che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura"*. Le SS.UU. della Cassazione Civile, con la recente sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008, hanno evidenziato che *"Nei confronti delle p.a., il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i*

benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante)"; in tal senso, si è espressa anche la Sezione del Controllo di questa Corte dei conti (n. 1 del 21 febbraio 2007), escludendo che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella ipotesi di riconoscimento di debito originato dalla esecuzione di prestazioni in favore di una amministrazione al di fuori della stipula di un regolare contratto, possa essere riconosciuto al privato contraente l'utile di impresa.

6) Si deve ancora ricordare che la congruità delle spese effettuate, nel caso in esame, non è oggetto di contestazione, e che comunque la sommatoria (v. Corte dei conti, Sez. II, n. 172/A del 23 giugno 1998) dei prezzi relativi ai lavori di asfaltatura e rappezzo delle strade risulta congrua con riferimento alle corrispondenti voci dell'elenco prezzi (c.d. "prezziario") previsto dall'art. 13 della L. P. n. 26 del 10 settembre 1993 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), che funge da parametro di riferimento per le procedure di affidamento e per l'esecuzione dei lavori pubblici commissionati anche dai Comuni operanti nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento a norma del precedente art. 2, costituendo il fondamento minimo inderogabile nella individuazione della "base d'asta" (v. TAR Sicilia, Sez. II, n. 3490 del 26 novembre 2004), nonché la *"sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 Cost., in quanto attiene a principi di ordine generale"* (TAR Campania, n. 5130 del 1° ottobre 2009; TAR Sicilia, Sez. I, n. 2 281 del 5 dicembre 2008). Si può quindi ritenere che le caratteristiche specialistiche – affermate dai convenuti e non disconosciute dall'attore – dell'impresa Misconel le abbiano senz'altro consentito di offrire prestazioni qualificate a fronte di corrispettivi contenuti: occorre comunque individuare quella quota di essi, corrispondente all'utile di impresa, che non soddisfa i criteri fissati dall'art. 2041 cod. civ., e che quindi si identifica con la prestazione "non riconoscibile" con il provvedimento ricognitivo di debito fuori bilancio, destinata a consolidarsi in capo al soggetto ordinatore della spesa.

Al proposito, la giurisprudenza prevalente conferma la misura percentuale del 10% sul corrispettivo totale delle opere ai fini della determinazione, sia pure in via presuntiva, dell'utile di

impresa. Infatti, sebbene, il suddetto parametro sia specificamente previsto per la particolare ipotesi di esercizio, da parte dell'amministrazione committente, della facoltà di recesso a norma dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, richiamato dall'art. 134 del d.lvo 12 aprile 2006, n. 163, il criterio di stima dell'utile presunto dell'impresa nel 10% del corrispettivo totale delle opere è comunemente adottato dalla giurisprudenza amministrativa anche come parametro risarcitorio per equivalente in materia di gare d'appalto, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa, (v. Consiglio di Stato, sez V, n. 3785 del 12 giugno 2009; 30 luglio 2008, n. 3806; TAR Liguria, n. 3875 del 23 dicembre 2009, e conformi), ed in tale misura viene determinato il danno da mancata aggiudicazione con riferimento alla somma posta a base d'asta ridotta della diminuzione percentuale presentata dall'offerente: va, quindi, rilevato che la stessa giurisprudenza amministrativa citata dai convenuti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010 n. 20) si è attenuta, nell'ambito giurisdizionale di competenza, a detta misura percentuale di base per determinare l'effettivo danno da perdita di "chance", ridimensionandola tuttavia in considerazione della condotta dell'impresa ricorrente, che nel caso di specie induceva *"a ritenere che essa ha contribuito in modo significativo al fallimento delle trattative"*. Tale criterio viene recepito anche dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte dei conti come indicatore dell'utile di impresa (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 476 del 10 luglio 2009), su cui fondare la determinazione della parte non riconoscibile dell'obbligazione contratta al di fuori delle ordinarie procedure di spesa (v. sentenza n. 30/2009 di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, citata; Sez. Giur. Liguria, n. 1141 del 13 dicembre 1999). Premesso, quindi, che l'utile di impresa è astrattamente indicato nella misura del 10% anche dall'elenco prezzi Provinciale Pat 2004, non si ravvisano ragioni, nella fattispecie in esame, per discostarsi da tali criteri presuntivi, neppure considerando che la sommatoria dei corrispettivi delle opere di sistemazione delle strade è inferiore al totale calcolato secondo detto prezzario, poiché la possibilità di praticare, sia pure in assenza di confronto concorrenziale, prezzi migliori di quelli virtualmente posti a base d'asta e coincidenti con quelli elencati nel c.d. prezzario non esclude

comunque che essi siano comprensivi di un margine di utile convenzionalmente determinabile, in mancanza di prova contraria, in misura del 10%; altrettanto può ritenersi per quanto riguarda l'opera consistente nella realizzazione del presepio illuminato, l'entità del cui corrispettivo non è peraltro in contestazione, e nonostante il fatto che essa, data la sua natura specialistica, non trovi riscontro nel c.d. prezzario.

Pertanto, in accoglimento della richiesta attorea, si deve ritenere che la somma di euro 8.082,23, corrispondente al 10% di tutti i lavori oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio, corrisponda all'utile di impresa non riconoscibile e costituisca quindi danno erariale.

7) La quota di spesa eccedente il limite riconoscibile come debito fuori bilancio avrebbe dovuto consolidarsi, in base alle regole generali, in capo a chi l'ha ordinata, ovvero a carico del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale; invece, il Consiglio comunale ha integralmente avocato le spese in questione al bilancio dell'ente. Pertanto, il danno sopra determinato è imputabile, a titolo di colpa grave, in primo luogo all'ing. Pellegrini che ha disposto le spese senza osservare le regole a presidio degli equilibri di bilancio; ed al proposito si deve sottolineare che l'incapienza nel bilancio 2004 dei fondi necessari al rifacimento delle strade e alla predisposizione del presepio avrebbe dovuto imporre al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di chiedere agli organi comunali i provvedimenti necessari alla relativa copertura prima di disporre dette spese, invece ordinate in deroga agli obbligatori adempimenti contabili, con il conseguente accollo al bilancio comunale di debiti contratti al di fuori delle ordinarie procedure di spesa.

Il Consiglio comunale di Predazzo, nel deliberare l'assunzione a carico del bilancio dell'amministrazione dei debiti, che diversamente ed a norma dell'art. 21 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L si sarebbero consolidati ad esclusivo carico del soggetto ordinatore, ha dal canto suo violato le regole di elementare prudenza avallando incondizionatamente l'operato di quest'ultimo senza verificare i limiti di riconoscibilità del debito a norma di legge. Si deve, quindi, ricordare come proprio nella fase di accollo all'Ente del debito irrualmente contratto il Consiglio comunale debba effettuare la verifica rigorosa dei presupposti normativi per procedere al riconoscimento del debito fuori

bilancio, dandone compiuta contezza nella motivazione dell'atto: diversamente agendo, l'organo consiliare finisce per assecondare iniziative autonome che vanno ad incidere sull'equilibrio finanziario dell'ente amministrato. Tale evenienza era stata, inoltre, puntualmente riscontrata dal revisore dei conti che, nel caso in esame, aveva rilevato il reiterarsi di analoghe fattispecie idonee ad alterare gli equilibri di bilancio, richiamando, sia pure inutilmente, l'attenzione degli odierni convenuti sul maggiore rispetto delle regole che sottendono l'assunzione degli impegni di spesa: il che vale a connotare di gravità l'elemento soggettivo gravemente colposo dei Consiglieri comunali qui convenuti (cfr. Corte dei conti Sez. I, 13 ottobre 2004, n. 348; Sez. II, 12 febbraio 2003, n. 44/A; Sez. Giurisd. Reg. Campania, 30 agosto 2001, n. 79; Sez. Giurisd. Reg. Sardegna, 9 novembre 1998, n. 675; questa stessa Sezione n. 31/2008, e conformi).

La circostanza, poi, che per saldare i debiti fuori bilancio il Comune di Predazzo abbia dovuto effettuare, nel giugno 2005, la quarta variazione di bilancio, non fa che rafforzare l'opinione che la procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio nel Comune di Predazzo costituisca una regola - e non, come dovrebbe, essere, l'eccezione - evidentemente consolidata.

Per tali motivi il Collegio ritiene di aderire alla proposta del Pubblico Ministero, che ha indicato che la somma determinata a titolo di danno erariale debba essere addebitata per il 50% al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e per il restante 50% ed in parti uguali ai Consiglieri comunali.

8) Il Collegio non ritiene, invece, di accedere alla tesi dell'attore, allorchè ha ravvisato il pregiudizio erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure concorsuali, per la sola parte delle spese relativa all'asfaltatura delle strade, commisurandolo, in via equitativa, in un ulteriore 10% della relativa spesa, e quindi in euro 7.769,02; al proposito, il Pubblico Ministero ha individuato sintomi del potenziale frazionamento dei lavori nel tenore della relazione del responsabile dell'Ufficio tecnico indirizzata al Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento dei debiti accumulatisi, che a suo avviso avrebbe accomunato i lavori in un'unica fattispecie, lasciando quindi desumere il fatto che l'esigenza delle distinte lavorazioni, peraltro programmabile, sia nata nello stesso momento, per le medesime necessità, in una visione complessiva della situazione, ed inducendo

anche a supporre che l'emissione di distinte fatture da parte dell'impresa, peraltro recanti numerazione consecutiva e identica data, sia stata richiesta dal Comune proprio per non superare i limiti che avrebbero imposto l'espletamento di una procedura concorsuale anche semplificata.

Premesso, quindi, che comunque i lavori in questione si contengono al di sotto dei limiti indicati dal già citato "prezzario" PAT ai fini della determinazione di una eventuale base d'asta, si osserva che non è invece possibile ravvisare l'artificioso frazionamento ai fini elusivi di una gara - che secondo l'attore avrebbe anche potuto fare conseguire condizioni economiche migliori di quelle praticate da Misconel - nella esecuzione di opere che non presentano carattere unitario, essendo riferite a singoli lavori eseguiti in distinte zone e presumibilmente commissionati in tempi diversi, poiché dalla laconica relazione del responsabile dell'Ufficio tecnico non si può evincere altro che il fatto che la necessità del rifacimento delle strade si è prospettata *"nel corso dell'autunno 2004, con l'avvicinarsi della stagione invernale"*, senza ulteriore riferimento a tempi ben precisi; inoltre, anche la circostanza che le fatture emesse dall'impresa rechino numerazione consecutiva e identica data non vale a conferire unità all'opera, poiché la relativa emissione non è contestuale alla esecuzione dei lavori, avvenuta "nel corso" del 2004, ma si è verificata nel successivo 2005, allorché l'impresa ha presentato al Comune la richiesta di pagamento per i lavori eseguiti nell'anno precedente.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso in esame i singoli lavori di "rappezzo" ed "asfaltatura" delle strade di Predazzo non possano identificarsi con un'opera unitaria, e come tale suscettibile di frazionamento artificioso e finalizzato alla deroga alla procedura concorsuale - peraltro ammessa dall'art. 52 l. prov. Trentino Alto Adige n. 26 del 1993, nella versione vigente all'epoca dei fatti in esame, *"per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50 milioni di lire"* - in violazione del disposto dell'art. 32 del DPGP 30 settembre 1994 n. 12-14 Leg. e del più generale principio, di matrice comunitaria, che dispone che nessuna opera e nessun appalto possano essere scissi allo scopo di impedire che, mediante il frazionamento artificioso di un'opera unitaria in più lotti, si eluda

l'applicazione della direttiva comunitaria (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3188 del 18 maggio 2004; v. anche questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, n. 29 del 26 aprile 2006); non risulta inoltre provato, nella fattispecie, un danno derivante dal mancato esperimento di un eventuale confronto concorrenziale, in quanto esso non è dimostrato dal raffronto con il "prezziario" e non è documentato dalla produzione di tariffe praticate da altre ditte per analoghe prestazioni.

9) Pertanto, la domanda del Pubblico Ministero, nella parte in cui è diretta a conseguire il risarcimento di questa voce di danno, non può trovare accoglimento, ed il danno accertato imputabile ai convenuti per la vicenda in esame equivale alla somma di euro 8.082,23, addebitabile per il 50% al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e per il restante 50% ed in parti uguali ai Consiglieri comunali.

La rilevante gravità delle condotte, dovuta anche al reiterarsi di comportamenti analoghi a quelli qui censurati, e la mancanza di altre circostanze utilmente apprezzabili, non consente l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito a norma degli artt. 83, comma 1, R.D. 2440/1923 e 52, 2° comma, R.D. 1214/1934.

Le indicate somme sono maggiorate dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali maturati fino alla data della presente sentenza; sono poi dovuti dai convenuti, come per legge, gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza a norma dell'art. 91, 1° comma, c.p.c..

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al n. 3582 del Registro di Segreteria, respinta ogni diversa istanza, domanda o eccezione, in particolare l'eccezione di nullità degli atti istruttori e della citazione, condanna il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Predazzo ing. Felice Pellegrini al pagamento di euro 4.041,11 (euro quattromilaequarantuno/11), oltre a interessi e rivalutazione fino alla presente sentenza; condanna altresì i consiglieri comunali convenuti al pagamento di euro 269,41 (euro duecentosessantanove/41) pro capite, oltre a interessi e

rivalutazione fino alla presente sentenza; sulle somme rispettivamente dovute decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'Erario, che sono liquidate in euro 1.660,43-

(milleseicentosessanta,quarantatre).

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2010.

L'ESTENSORE

(Grazia BACCHI)

IL PRESIDENTE

(Francesco AMABILE)

Depositata in Segreteria il 08/07/2010.

II DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. ssa Livia BOSETTI)